

Regolamento del Dottorato di Ricerca in Scienze della Salute

Art. 1 **Ambito di applicazione**

Visto e fermo restando il Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca, il presente regolamento si propone di fornire specifiche relative alla attività dei Dottorandi afferenti al Dottorato di Ricerca in Scienze della Salute, per quanto riguarda alcuni aspetti pratici inerenti il cursus studiorum e i requisiti procedurali che non sono affrontati o regolamentati dal suddetto Regolamento di Ateneo.

Art. 2 **Programmi di ricerca: dichiarazione preliminare**

Entro sei mesi dall'inizio del dottorato, ciascun dottorando dovrà presentare uno o più programmi di ricerca preliminari, presentando un documento firmato dal dottorando e controfirmato dal docente di riferimento del curriculum.

Art. 3 **Programma di ricerca di cui alla tesi finale**

Alla fine del 2° anno di dottorato il dottorando dovrà presentare il proprio dettagliato progetto di ricerca compilato secondo le regole con cui si compilano i progetti di ricerca. Salvo accezioni da motivare, e concordare con il proprio tutor e con il coordinatore del dottorato, tale progetto, in tutto o in parte, sarà l'oggetto della tesi finale.

Art. 4 **Tutor**

Il docente di riferimento del Curriculum funge egli stesso da tutor o indica il tutor scegliendolo tra altri docenti appartenenti alla stesso SSD o settore affine. Fanno eccezione i casi di dottorandi che operano fuori sede, per i quali il Collegio Docenti sceglierà un tutor ad hoc, su proposta del docente di riferimento.

Art. 5 **Crediti didattici**

Per quanto riguarda le Ade e i Seminari proposti agli Studenti i crediti saranno acquisiti secondo il seguente schema:

- (a) Partecipazione a seminari proposti dal Collegio Docenti ad hoc per Dottorato:
3 ore = 1 CFU;
- (b) Partecipazione a attività ECM su argomenti di riferimento per il curriculum:
3 ore = 1 CFU;
- (c) Partecipazione a Congressi di Società Scientifiche nazionali in qualità di uditore: 5 CFU;
- (d) Partecipazione a Congressi di Società Scientifiche nazionali in qualità di relatore: 10 CFU;
- (e) Partecipazione a Summer Schools o Corsi organizzate da Società Scientifiche internazionali di almeno 2 giorni (ogni singolo evento deve essere concordato con il docente di riferimento del curriculum): 14 CFU;
- (f) Partecipazione a Congressi di Società Scientifiche internazionali in qualità di uditore: 7 CFU;
- (g) Partecipazione a Congressi di Società Scientifiche internazionali in qualità di relatore: 14 CFU.

Il terzo anno del corso di dottorato verrà destinato solo alle attività legate alla ricerca. Eventuali partecipazioni ad attività didattiche saranno facoltative.

Note: per documentare le attività è necessario, nel caso delle lezioni, la firma del docente sul libretto dello studente, nel caso degli eventi, il certificato di partecipazione con annotazione sul libretto dello studente vidimata dal docente di riferimento del curriculum. Per altre attività (master, ecc) il numero dei crediti verrà concordato di volta in volta con il dal docente di riferimento del curriculum.

Art. 6 Presentazione pubblica stato di avanzamento ricerche

Al termine di ogni anno di dottorato, nell'ambito di una riunione formale alla presenza di tutti i dottorandi e del Collegio Docenti, ogni dottorando dovrà presentare lo stato di avanzamento delle proprie ricerche, corredato da elenco lavori. La presentazione resterà agli atti.

Art. 7 Tesi finale

Entro il mese di dicembre dell'ultimo anno di dottorato ogni dottorando dovrà consegnare la propria tesi finale, insieme al proprio dettagliato curriculum ed elenco lavori scientifici. La tesi finale verrà inviata per un giudizio scientifico 2 esperti esterni per ciascun curriculum. Un esperto esterno può giudicare tesi di curricula diversi.

Art. 8 Dissertazione finale

Entro il mese di maggio dell'anno successivo il dottorando dovrà presentare la propria dissertazione finale nel corso di una riunione formale, alla presenza di tutti i dottorandi, del Collegio docenti e in particolare dei membri della Commissione giudicatrice nominata dal Rettore.

Art. 9 Pubblicazioni irrinunciabili

Nessun Dottorando potrà acquisire il dottorato di ricerca se nel corso dei 3 anni non avrà pubblicato (lettera di accettazione è sufficiente) almeno 2 articoli su rivista impattata attinenti il proprio curriculum